

# COMUNE DI MONTE ARGENTARIO



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

## **INDICE**

**Art.1 - Oggetto**

**Art.2 - Istituzione – Presupposto dell'imposta - Destinazione dell'imposta**

**Art.3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

**Art.4 - Periodo di applicazione e misura dell'imposta**

**Art.5 - Esenzioni**

**Art.6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

**Art.7 - Versamento dell'imposta**

**Art.8- Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line**

**Art.9 - Controllo e accertamento dell'imposta**

**Art.10 - Sanzioni Amministrative**

**Art.11 - Riscossione coattiva**

**Art.12 - Rimborsi**

**Art.13 - Contenzioso**

**Art.14 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14.3.2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e ss.mm.ii.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione - Presupposto dell'Imposta – Destinazione**

1. È istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.

2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate sul territorio comunale. Rientrano pertanto nel presupposto d'imposta anche gli alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50.

3. L'imposta si applica per l'intero anno solare.

4. Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alberghi diffusi;
- alberghi;
- aree di sosta;
- campeggi;
- camping-Village;
- case per ferie;
- condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d'albergo a più ampi appartamenti che si possono acquistare come case vacanza);
- ostelli per la gioventù;
- parchi di vacanza;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi escursionistici;
- marina-resort;
- villaggi turistici;
- strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, residence);
- alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96 e all'art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016."

5. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione del territorio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) investimenti per migliorare l'accoglienza turistica della località;
- b) rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- c) riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
- d) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o altri Enti Locali e/o associazioni e /o privati;
- e) progetti di sviluppo di rete escursionistica, anche in ambito intercomunale;
- f) progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- g) progetti di mobilità turistica interna;
- h) viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;
- i) cura e manutenzione del decoro urbano;
- j) igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 e non risulta residente nel Comune di Monte Argentario.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Monte Argentario.

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. I gestori di portali telematici e/o piattaforme on-line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Monte Argentario le cui modalità operative saranno concordate con atto convenzionale da sottoscrivere con modalità operative da concordare tra le parti. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno assumendone gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.

### **Articolo 4**

#### **Periodo di applicazione e misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di "sette" pernottamenti consecutivi.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti e dei prezzi di pernottamento. Per gli Alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, in "stelle".

3. La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate le misure approvate nell'anno precedente.

## **Art. 5 Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Monte Argentario;
- b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;
- e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;
- f) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso il comune di Monte Argentario; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata dal datore di lavoro o del lavoratore.
- g) il portatore di handicap non autosufficiente compreso un accompagnatore.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma, lettere d) e) f) g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione.

## **Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive indicate nell'art. 2 comma 4 di seguito denominati "gestori" ubicati nel Comune di Monte Argentario sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monte Argentario comunicano, il numero di coloro che hanno pernottato e il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. "La comunicazione verrà effettuata a mezzo procedura telematica, secondo le modalità comunicate sul sito internet del Comune, oppure, in caso di impossibilità, su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche". Le comunicazioni dovranno essere effettuate rispettivamente entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili. In caso di gestione di più strutture ricettive, ad esclusione degli alloggi ammobiliati utilizzati per locazioni brevi, da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.

3. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno, devono altresì presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione

Annuale” cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell’anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Dichiarazione Annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita dall’Amministrazione, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e deve essere presentata anche se l’imposta di soggiorno dichiarata per l’anno precedente è pari a zero.

5. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all’imposta per almeno 5 anni.

6. In concomitanza con l’inizio dell’attività essi devono acquisire le credenziali per l’effettuazione degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno sul portale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

### **Articolo7 Versamento dell’imposta**

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato, il quale rilascia quietanza della somma riscossa, o secondo le modalità previste dai portali telematici.

2. Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che gestisce portali telematici effettua il versamento al Comune di Monte Argentario delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta con le seguenti scadenze, ovvero entro il 10 del mese successivo a quello di competenza.

3. I versamenti dovranno avvenire tramite:

- piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta “pagoPA”;
- procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Monte Argentario o altre forme di versamento attivate dall’Amministrazione Comunale ed approvate con determinazione del Responsabile competente;

In via residuale, ove non attuabili le modalità precedentemente descritte, con pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

### **Art. 8 Gestione dell’imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line**

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line che mettono in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, ai quali sono demandate la prenotazione ed il pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni e/o dei corrispettivi, possono stipulare con il Comune di Monte Argentario specifiche convenzioni per l’incasso ed il riversamento dell’imposta di soggiorno;

2. In tali casi l’imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno, e comunque prima del check-out.

3. Se il soggetto passivo provvede al pagamento anticipato dell'imposta, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo viene determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al tempo del pagamento.

4. I portali telematici e le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione, assumendo per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma gli obblighi di rendicontazione secondo quanto stabilito dalla convenzione.

5. Gli adempimenti relativi alle comunicazioni di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, restano a carico dei gestori delle strutture ricettive, sono tuttavia fatte salve eventuali espresse previsioni convenzionali in parziale deroga della presente disposizione, avente carattere generale.

6. Restano a carico delle strutture ricettive e dei gestori tutte le attività riguardanti i pernottamenti prenotati od offerti al di fuori delle piattaforme, ivi compresi gli obblighi di riscossione, riversamento e rendicontazione.

7. I portali telematici e/o le piattaforme on-line applicano le esenzioni di cui al precedente art. 5 mediante procedimenti di rimborso gestiti direttamente, su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione al Comune di Monte Argentario.

8. Gli atti convenzionali possono stabilire specifiche e/o più dettagliate modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti e per le attività di controllo.

## **Art. 9**

### **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e le disposizioni di cui all'art. all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;
- c) effettuare sopralluoghi, anche tramite la Polizia Municipale.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Lgs.18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 comma 1 primo periodo e 17 del D.Lgs. n° 472/1997

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni correlate alla comunicazione di cui Articolo 6, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- Euro 250,00, in caso di omessa presentazione;
- Euro 75,00, in caso di tardiva presentazione;
- Euro 125,00, in caso d'infedele comunicazione;

Per le violazioni successive alla prima, riferite a ogni singola fattispecie, la misura delle sanzioni di cui al presente comma è raddoppiata; le contestazioni possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.

4. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'articolo 6, comma 3, si applica la sanzione del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00. Per le violazioni successive alla prima, la sanzione è maggiorata:

- al 200 %, in caso di omessa dichiarazione;
- al 150 % in caso d'infedele dichiarazione, con un minimo di Euro 50,00.

La sanzione è ridotta a un terzo, e comunque all'importo non inferiore a Euro 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l'atto d'irrogazione, interviene acquiescenza del responsabile dell'imposta.

Se non è già stato contestato l'omesso adempimento, per la tardiva presentazione della dichiarazione annuale, la misura della sanzione è disciplinata dall'art. 13, comma 1, lettere a-bis), b), b-bis), b-ter) e c), del D.Lgs. n. 472/1997, e comunque non inferiore all'importo di Euro 50,00.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- la mancata esposizione del cartello informativo di cui all'Articolo 6, comma 1, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 250,00;
- la mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 9, comma 4, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 500,00.

6. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981.

7. Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

8. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta.

## **Articolo 11** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 12** **Rimborsi**



1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto l'importo può essere recuperato, senza interessi, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Monte Argentario almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
4. Gli interessi di cui al comma 6 dell'art. 10, spettano per le somme oggetto di rimborso a decorrere dall'eseguito pagamento.
5. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00 (dodici).

### **Art. 13 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n°546 e successive modifiche.

### **Articolo 14 Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Monte Argentario e sul sito web istituzionale.